

**REGOLAMENTO SEMPLIFICAZIONE DEI
PROCEDIMENTI DI SPESA IN ECONOMIA.
INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO DELLE
FORNITURE DEI BENI E SERVIZI E DISPOSIZIONE
APPLICATIVE (D.P.R. 384 DEL 20/08/01)**

D.P.R. 20-8-2001 n. 384

Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 ottobre 2001, n. 248 come applicato ed
integrato con D.C.C. n. 78 del 29/11/01 (le integrazioni sono evidenziate
in grassetto).

D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 ⁽¹⁾.

Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia.

1. Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli istituti e scuole di cui all'articolo 4 della [legge 24 dicembre 1993, n. 537](#), e delle istituzioni di cui all'articolo 2 della [legge 21 dicembre 1999, n. 508](#).

2. Resta ferma, per l'esecuzione dei lavori in economia, la disciplina di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554](#), nonché la disciplina di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939](#), e quella di cui all'articolo 9, comma 2 del [decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68](#).

2. Area e forme della procedura.

1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate con provvedimento da ciascuna amministrazione, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della [legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e successive modificazioni, l'acquisizione in economia può essere effettuata:

- a) in amministrazione diretta;
- b) a cottimo fiduciario.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.

4. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

Sono individuati i seguenti beni e servizi che possono acquistarsi in economia:

- **locazione per breve tempo di immobili, con le attrezzature per il funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi e di concorsi indetti dall'amministrazione e per attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando non siano disponibili locali dell'Ente sufficienti o idonei;**
- **spese relative all'organizzazione e alla partecipazione a convegni, conferenze, congressi, riunioni, mostre ed altre manifestazioni su materie istituzionali;**
- **acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a periodici e ad agenzie d'informazione;**

- **spese per traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale da liquidare, in ogni caso, dietro presentazione di fattura;**
- **lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni di urgenza lo richiedano e sia impossibile provvedere direttamente. Per quanto attiene la modulistica necessaria per i vari uffici e servizi, la fornitura potrà essere richiesta a ditte notoriamente specializzate e di fiducia operanti nel ramo;**
- **spese postali, telefoniche e telegrafiche;**
- **spese per fornitura vestiario al personale;**
- **spese per servizi di assicurazione;**
- **acquisto di mobili d'ufficio, acquisto di materiale di cancelleria, da disegno, cartografia, riproduzioni eliografiche, materiali e prestazioni fotografiche, valori bollati;**
- **noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo, da microfilmatura di sistemi di scrittura, di apparecchi fotocopiatrici;**
- **materiale di consumo per il funzionamento delle macchine cui al precedente punto 12) e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature, comprese quelle elettroniche installate presso i vari uffici e spese per la loro manutenzione;**
- **riparazioni anche con l'acquisto di pezzi di ricambio ed accessori ma soltanto in via d'urgenza; il pagamento della tassa di immatricolazione e di circolazione e di altre eventuali; il pagamento di premi di assicurazione per gli autoveicoli in dotazione agli uffici;**
- **spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;**
- **acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, elettronici, informatici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora e per elaborazione dati;**
- **spese per corsi di formazione, aggiornamento del personale, nonché per i concorsi indetti dall'amministrazione;**
- **acquisto di materiali e oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi;**
- **acquisto di attrezzature e autoveicoli necessari per la esecuzione di lavori e servizi;**
- **le provviste ed i servizi necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi nonché dei servizi pubblici a domanda individuale, comprese le eventuali refezioni o mense e il trasporto scolastico;**
- **acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzatura antincendio;**
- **provviste di combustibili, di carburanti, di lubrificanti e di altro materiale di consumo;**

- spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi; spese per l'illuminazione e la climatizzazione dei locali; spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di macchine, e relative spese di allacciamento;
- spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
- spese per onoranze funebri, spese per acquisto di medaglie, bandiere, distintivi e oggetti vari per premiazioni, cerimonie, solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;
- provviste e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudichi l'efficienza dei servizi medesimi;
- provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- provviste e prestazioni quando sia stabilito che debbono essere seguiti in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;
- indagini geologiche e geognostiche finalizzate alla esecuzione o alla manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità;
- ogni altra fornitura o servizio non espressamente ricompresa nei punti precedenti per cui il Dirigente competente con atto motivato ritenga opportuno procedere all'approvvigionamento in economia secondo le disposizioni dell'allegato Regolamento.

3. Limiti di applicazione.

1. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite di importo di 130.000 euro, con esclusione dell'IVA. È fatto salvo, per il settore della difesa, quanto previsto in ordine ai limiti di applicazione dall'articolo 1, commi 1 e 2, del [decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358](#), e successive modificazioni.
 2. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata.
 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene adeguato il limite di cui al comma 1 in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.
-

4. Responsabile del servizio.

1. Le amministrazioni operano a mezzo di un proprio responsabile del servizio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle rispettive norme di organizzazione. Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta. Il Dirigente competente, nel rispetto del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa di cui all'art. 107 TUEL con provvedimento motivato decide – per la fornitura di beni e servizi al di sotto di 130.000 € - se procedere in economia con

l'osservanza delle presenti disposizioni, o mediante convenzione con Consip ex art. 26 L. n. 488/99, oppure mediante esperimento di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto delle vigenti norme in materia di appalti di pubbliche forniture e servizi, con integrazione dell'art. 2;

5. Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario.

1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario le amministrazioni richiedono almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Quest'ultima di norma contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

Nella richiesta di preventivo va altresì indicato il luogo, la data e l'ora in cui verrà effettuata l'apertura delle buste contenenti i preventivi, a garanzia di una maggiore trasparenza del procedimento, con anche la precisazione della facoltà per i legali rappresentanti o loro delegati delle imprese di assistere alle operazioni di gara ufficiosa.

2. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.

3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'IVA.

4. Il limite di importo di cui al comma 3 è elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'IVA, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

5. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le categorie di beni e servizi per la cui acquisizione od esecuzione si ricorre a trattativa diretta in relazione alla dichiarazione di segretezza nell'interesse della sicurezza interna dello Stato, nonché le eventuali, ulteriori formalità procedurali da pretermettere.

6. Scelta del contraente e mezzi di tutela.

1. L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

1. La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

2. Nel caso in cui l'importo delle forniture o servizi non superi al netto di oneri fiscali e spese accessorie i 10.000 Ecu, la stipulazione del contratto viene effettuata con le forme previste dall'art. 17 R.D. n. 2440 del 18/11/23, vale a dirsi:

- per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione;
- per mezzo di obbligazione stesa a piedi del capitolato (foglio patti e condizioni);
- con atto separato di obbligazioni sottoscritto da chi presenta l'offerta;
- per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

Le clausole contenute nell'offerta e nel foglio patti e condizioni delle convenzioni per cottimo fiduciario di cui al presente Regolamento – sempre nel rispetto del limite di 10.000 Ecu – costituiscono a tutti gli effetti condizioni contrattuali

L'amministrazione, trattandosi di procedura negoziata, una volta individuata a seguito della gara ufficiosa la Ditta miglior offerente, si riserva la facoltà di procedere ad ulteriore trattativa privata con tale Ditta al fine di conseguire condizioni più favorevoli, nonché la facoltà anche di non procedere alla stipulazione del contratto medesimo.

3. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

7. Casi particolari.

1. Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 3, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
 - c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
 - d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.
-

8. Verifica della prestazione.

1. I beni e servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, con esclusione dell'IVA.

2. Il collaudo è eseguito da impiegati nominati dal dirigente competente.

3. Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.

9. Termini di pagamento.

1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

10. Procedure contabili.

1. Al pagamento delle spese in economia si provvede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del [regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](#), e dell'articolo 9 del [decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367](#).

11. Disposizioni di coordinamento.

1. I richiami, contenuti in disposizioni normative, a regolamenti abrogati a seguito della data di entrata in vigore del presente decreto od a regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 8 del [regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](#), si intendono riferiti al presente regolamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono analoghe disposizioni della normativa sui contratti e sulla contabilità di Stato richiamate da specifiche norme ai fini della disciplina dei procedimenti per le spese in economia.

3. Si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento i richiami alla disciplina sui procedimenti di spese in economia, operati da disposizioni relative all'autonomia di enti ed organismi pubblici.

4. Per gli organismi diversi da quelli di cui all'articolo 1, il limite di importo non può eccedere 200.000 euro, ovvero il diverso importo fissato dalla normativa comunitaria in materia.

5. Ai fini della disciplina del sistema di procedure in economia delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il provvedimento previsto dall'articolo 2, comma 1, è adottato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. I procedimenti per le spese in economia delle strutture generali istituite nell'ambito della Presidenza del Consiglio sono disciplinati ai sensi dell'articolo 8 del [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303](#), nell'ambito dei principi generali di contabilità pubblica desumibili dal presente regolamento ⁽²⁾.

[\(2\)](#) Comma così corretto con Comunicato 2 novembre 2001 (Gazz. Uff. 2 novembre 2001, n. 255).

12. Ulteriore ambito di applicazioni.

1. Le disposizioni del presente regolamento possono applicarsi anche alle amministrazioni pubbliche non statali che così dispongano nell'ambito della propria autonomia e salvo che non aderiscano al sistema convenzionale di cui all'articolo 26 della [legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e successive modificazioni.

13. Disposizioni transitorie e finali.

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, può farsi ricorso al sistema di spese in economia previsto dalla previgente disciplina regolamentare in materia.
